

Bancarotta fraudolenta distrattiva anche con il piano di risanamento

Per i giudici di legittimità, ciò si verifica se il piano ha solo il fine di “proteggere” gli asset aziendali e distoglierli dalla garanzia dei creditori

/ Stefano COMELLINI

Con la sentenza n. 8926, depositata ieri, la Cassazione ha precisato che il piano attestato di risanamento non esclude il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva qualora abbia l'esclusivo fine di distogliere i **beni sociali** dalla garanzia dei creditori.

Nella vicenda all'esame della Corte, gli amministratori di una srl presentavano, dapprima, una domanda di concordato preventivo, in ipotesi di accusa a scopo meramente dilatorio, poi oggetto di rinuncia.

Successivamente – dopo che gli amministratori già erano comparsi avanti il Tribunale competente a deliberare sull'istanza di fallimento presentata dal pubblico ministero, ma prima della pubblicazione della conseguente sentenza dichiarativa – veniva presentato un **piano di risanamento** aziendale privo, sempre in ipotesi di accusa, dei **requisiti minimi** previsti dall'art. 67, comma 3 lett. d) L. Fall.

In tale contesto, la società fallita aveva peraltro provveduto, con distinte operazioni negoziali, a cedere l'intero complesso aziendale a soggetti certamente a conoscenza dello stato di decozione di quella, per l'intervenuta pubblicità del decreto ex art. 166 L. Fall., perché avvertiti all'atto del preliminare e per quanto ricavabile dagli esiti di intercettazioni telefoniche.

Ne seguiva la contestazione di bancarotta fraudolenta per distrazione e il conseguente decreto di **sequestro preventivo**, finalizzato alla **confisca** obbligatoria del distratto complesso aziendale; decreto confermato in sede di riesame e valutato, in ambito di legittimità, dalla sentenza in esame.

Le argomentazioni dei ricorrenti, cessionari dei beni della società fallita, si fondavano sostanzialmente sulla circostanza che il trasferimento dei beni era avvenuto prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento nonché sulla risultanza che tutti i creditori insinuati al passivo risultavano essere stati soddisfatti.

Per la Suprema Corte, che ha rigettato i ricorsi confermando il provvedimento di vincolo, la distrazione penalmente rilevante non può ritenersi esclusa dall'avvenuta presentazione di un piano di **risanamento** aziendale ex art. 67, comma 3 lett. d) L. Fall., redatto dopo la comparizione del debitore dinanzi al Tribunale e prima della pubblicazione della sentenza di falli-

mento.

Per la Cassazione, infatti, il piano deve essere, o almeno “apparire”, **idoneo** – per i suoi contenuti e per l'attestazione che riceve da professionista qualificato – a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria.

Il piano deve almeno “apparire” idoneo a consentire il risanamento

Di qui, la conseguenza prevista dal legislatore che gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore in esecuzione del piano stesso siano esclusi dalla revocatoria fallimentare e non diano luogo a reato fallimentare.

La Corte richiama, in tal modo, la natura del piano ex art. 67, comma 3, lett. d) L. Fall., che trova legittimazione sempre che la veridicità dei dati aziendali alla base della prospettazione ivi contenuta e la fattibilità della medesima siano attestate da un **professionista** indipendente (ancorché designato dal debitore), iscritto nel Registro dei revisori legali e in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, lett. a) e b) L. Fall.

Tale piano costituisce, quindi, il presupposto della continuazione di attività senza che si possa ammettere una “liquidazione” di beni sociali al di fuori del controllo pubblico.

Qualora invece il piano si palesi destinato a “**proteggere**” gli **asset aziendali** e a distoglierli dalla garanzia dei creditori, bene tutelato dalla fattispecie penalfallimentare, non potrà che integrarsi il reato di bancarotta.

Nel caso di specie, risultava che l'azienda era stata completamente “svuotata” a seguito delle condotte distrattive degli amministratori della società fallita, mentre non corrispondeva al vero che tutti i creditori fossero stati soddisfatti, residuando obbligazioni nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che avrebbero potuto, se giunte alla fase della riscossione, essere insinuate, sia pure per domanda tardiva, al **passivo fallimentare**.

Di qui, la conferma del provvedimento di vincolo del complesso aziendale interessato dalle anzidette operazioni distrattive.